

N. 10130/2010 REG.SEN.

N. 00867/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2010, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Rosso, con domicilio eletto presso Lorenza Rosso in
Genova, via E. De Amicis,6/3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

nei confronti di

[*omissis*];

per l'annullamento dell'efficacia del giudizio di non maturità scolastica della Commissione
esaminatrice presso il Liceo Statale "[*omissis*]" di [*omissis*] del 7/7/2010 per l'anno scolastico
2009/2010, con il quale la Commissione anzidetta ha dichiarato che "...il candidato XXX non ha
superato l'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore,... con il
voto finale di cinquantasette/centesimi"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm.;

- rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine al secondo ordine di rilievi dedotti;

- considerato che infatti il verbale relativo alla terza prova scritta risulta modificato e corretto senza
alcuna cautela tale da assicurare la riferibilità alla commissione del nuovo giudizio e quindi la
conseguente certezza imposta dalla natura (atto pubblico) e dagli effetti (fino a querela di falso) del
verbale stesso, con evidente difetto di trasparenza dell'atto stesso in guisa tale da non consentire il

rispetto dei requisiti imposti per il medesimo atto;

- ritenuto che, in proposito, costituisce principio generale quello per cui, se per un verso di tutte le operazioni concorsuali deve essere redatto quotidianamente processo verbale (oggetto di sottoscrizione dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario), per un altro verso le eventuali cancellature o correzioni devono essere approvate con postille o segni tali, posti prima delle sottoscrizioni, da garantire la riferibilità alla commissione e la non avvenuta correzione dopo la chiusura del verbale stesso;
- atteso che, inoltre, appare fondata la dedotta incongruità della motivazione, in quanto dall'esame del verbale emerge come l'esito favorevole, che avrebbe comportato il raggiungimento del voto favorevole, risulta cancellato con una riga e sostituito da un giudizio e voto quasi opposti e comunque comportanti l'esito negativo;
- ritenuto che pertanto all'accoglimento del gravame consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un riesame della prova in questione;
- atteso che a diverse conclusioni deve giungersi relativamente agli altri due profilo di gravame, in specie a fronte della natura del giudizio di ammissione e di voto ed alla sussistenza di una sufficiente motivazione posta a base delle altre valutazioni;
- considerato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato ai fini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010